

CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA ELEMENTI DI ARREDO

Parti

"ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.", con sede in Venezia Malcontenta, Via della Geologia "area 43 ettari", numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale/P. IVA 03643900230, REA n. VE-336658;

**Committente;**

\_\_\_\_\_ e  
\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e numero di  
iscrizione al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_, codice fiscale  
\_\_\_\_\_/P.IVA \_\_\_\_\_, REA n. \_\_\_\_\_;

**Fornitore**

Data di sottoscrizione: **gg mese Anno**

Termine iniziale: 01/05/2021

Termine finale: 30/04/2023

## CONTRATTO QUADRO PER LA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO

Tra

Ennio Scridel, nato a GORIZIA (GO) il 27/04/1976, residente a Treviso (TV) in Via Strada Granzetta, 6 n. , C.F.: SCRNNNE76D27E098L, nella sua qualità di Direttore Generale della società: Eco-Ricicli Veritas srl, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Fusina, via della Geologia "Area 43 ettari", iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 - R.E.A numero VE-336658;

ERV;

e

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_,  
C.F. \_\_\_\_\_, il quale agisce in qualità di \_\_\_\_\_ della società  
\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ con codice fiscale e Partita IVA  
\_\_\_\_\_ - R.E.A. numero \_\_\_\_\_;

**Fornitore** o **<abbreviazione impresa>**;

Tutte insieme **Le Parti.**

Premesso che:

- (a) Eco-Ricicli Veritas S.r.l. con Richiesta di Offerta (da ora in avanti R.d.O.) nr. 32/2021 del 12.04.2021 ha avviato un processo per la selezione e l'individuazione di Fornitori al fine di stipulare Contratto Quadro per l'acquisto di elementi di arredo;
- (b) Il Fornitore ha presentato alla Committente la documentazione richiesta dalla R.d.O. nr. 32/2021 del 12.04.2021 e definita dalla stessa R.d.O. necessaria ed indispensabile al fine della stipula del presente Contratto Quadro, in data **gg/mm/aaaa**;
- (c) La documentazione di cui alla precedente lettera a) è stata valutata dalla Committente completa, esaustiva e pienamente rispondente alle richieste formalizzate con R.d.O. nr. 32/2021 del 12.04.2021;
- (d) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo singoli **Ordini di Acquisto**, in ragione delle necessità che periodicamente si possono presentare;
- (e) Il presente Contratto Quadro abroga e sostituisce ogni articolo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l'oggetto di questo contratto.

**tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.**

### Articolo 1

#### **Efficacia del presente Contratto Quadro, delle Premesse e degli Allegati**

1. Il presente Contratto Quadro ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
2. Il Contratto Quadro non vincola la Committente o il Fornitore ad un determinato quantitativo di forniture minime, né instaura fra loro un qualsiasi rapporto di esclusiva. Tuttavia, ove la Committente emetta un Ordine di Acquisto (da qui in avanti per brevità O.d.A.) secondo le previsioni qui di seguito contenute, il Fornitore è tenuto a darvi esecuzione in osservanza delle previsioni medesime.
3. Le Premesse e gli Allegati al presente Contratto Quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

## Articolo 2

### Oggetto

1. Con il presente Contratto Quadro il Fornitore si obbliga a fornire alla Committente:
  - a. gli Articoli quotati nell' Allegato C – Specifiche tecniche di fornitura, inerente la R.d.O. nr. 32/2021 del 12.04.2021 e costituente **Allegato A – Valorizzazione Articoli** al presente Contratto Quadro.

## Articolo 3

### Ordine di Acquisto

1. Al presente Contratto Quadro viene data esecuzione attraverso l'invio di specifici Ordini di Acquisto, debitamente compilati, da parte della Committente al Fornitore a mezzo e-mail.
2. L'Ordine di Acquisto, il DDT di consegna controfirmato, unitamente al presente Contratto Quadro, costituiscono l'unica documentazione idonea a provare l'avvenuta fornitura. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Contratto Quadro e l'Ordine di Acquisto, prevale il primo.

## Articolo 4

### Termini e modalità di consegna

1. Il Fornitore si impegna a consegnare gli articoli secondo le modalità e con le tempistiche stabilite dalla R.d.O. nr. 32/2021 del 12.04.2021 costituente **Allegato B**.
2. Il Fornitore si impegna a consegnare, in caso di prima fornitura di articolo, contestualmente agli articoli stessi anche le relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte della Committente.
3. Il Fornitore si impegna a consegnare contestualmente agli articoli anche gli aggiornamenti o le modifiche alle relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte della Committente.

## Articolo 5

### Corrispettivo

1. Il corrispettivo è determinato secondo le previsioni contenute nell' **Allegato A – Valorizzazione Articoli**.
2. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto l'**Allegato A – Valorizzazione Articoli** potrà essere implementato con l'inserimento di ulteriori articoli, secondo le necessità della Committente.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi di cui all'**Allegato A – Valorizzazione Articoli**, potranno essere soggetti a periodiche revisioni per quanto concerne i prezzi di listino base forniti dalle case produttrici, pur rimanendo fissa ed immutata la percentuale di sconto riservata alla Committente.
4. Le fatture dovranno essere regolarmente intestate alla Committente, e dovranno riportare esattamente il riferimento al numero d'ordine emesso dalla Committente. Esse dovranno pervenire in formato elettronico (codice destinatario della Committente "W7YVJK9"), entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza; in caso di ritardo, la scadenza del documento decorrerà dalla data di ricevimento del medesimo.
5. I pagamenti saranno corrisposti mediante bonifico bancario a 90 giorni DFFM.
6. Le prestazioni del presente contratto sono soggette ad IVA di legge. Si precisa che la Committente è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti "Split Payment".
7. Non sono ammesse al pagamento:
  - (a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente comma 4;
  - (b) le fatture che portino corrispettivi unitari diversi da quelli risultanti dall' **Allegato A – Valorizzazione Articoli**;
  - (c) le fatture relative ad articoli non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limitatamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
  - (d) le fatture non accompagnate – ove la Committente ne faccia richiesta – dai documenti richiamati all'Articolo 4 commi 2 e 3.

## Articolo 6

### Garanzia e controllo qualità.

1. Il Fornitore è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina delle obbligazioni del venditore contenuta nel Codice Civile agli articoli 1476 e ss.

2. La durata della garanzia sarà pari a quella prevista nella Schede Tecnica di ogni articolo. Laddove non indicata la garanzia sarà pari ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di consegna dell'articolo stesso.
3. La presa in consegna del Bene avverrà con "riserva di verifica", pertanto qualora la fornitura non fosse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O., il Fornitore sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all'uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, dovranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dal Fornitore a proprie cura e spese.
4. Qualora il Fornitore non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, La Committente potrà spedire al Fornitore medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico del Fornitore, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell'ipotesi delineata la Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati crediti vantati dal Fornitore inadempiente.

#### **Articolo 7**

##### **Durata del Contratto Quadro**

1. Il presente Contratto Quadro ha effetto dal primo giorno del primo mese successivo alla sua sottoscrizione e dura sino al 30/04/2023.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà della Committente rinnovare il presente Contratto Quadro alla scadenza per un ulteriore periodo di 24 mesi, dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata al Fornitore almeno 30 giorni prima della scadenza indicata al comma precedente.

#### **Articoli 8**

##### **Penali**

1. La Committente avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto al Fornitore in forza del presente contratto, le seguenti penali:
  - Penale per il ritardo nella consegna: nel caso in cui il Fornitore non esegua la consegna nei tempi previsti dal comma 1 dell'Articolo 4, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari al 5% dell'importo dell'Ordine di Acquisto. Superati i 15 (quindici) giorni naturali di ritardo dalla consegna sarà applicata una penale pari all'intero importo dell'ordine.

#### **Articolo 9**

##### **Cessioni**

1. I crediti derivanti dall'esecuzione del presente Contratto non sono cedibili a terzi, salvo accordo scritto tra le Parti.
2. Il presente Contratto ed i diritti e gli obblighi delle Parti in essa contenuti non possono essere dalle medesime ceduti o delegati.

#### **Articolo 10**

##### **Diritto di Recesso della Committente**

1. La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte con invio della stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 7 giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto al Fornitore a titolo di risarcimento danni, indennizzo o rimborso o per qualsivoglia altra ragione.

#### **Articolo 11**

##### **Clausola risolutiva espressa – Esecuzione in forma specifica**

1. Il presente contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte della Committente, e fatto salvo il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, allorquando:
  - a. il Fornitore commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nel presente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto;

- b. l' inadempimento contestato al Fornitore anche se non notevole, perduri o si ripeta dopo che la Committente ha diffidato il Fornitore alla regolarizzazione.
2. Nel caso in cui il Fornitore non fosse intenzionato a consegnare i Beni, oggetto del presente Contratto Quadro, è facoltà della Committente, ai sensi dell'art. 2932 del c.c., ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
  3. Il Fornitore dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sottoscrizione dell'**Allegato C – Patto di Integrità**.

#### **Articolo 12**

##### **Sicurezza presso gli impianti**

1. Trattandosi di una mera fornitura il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Committente stima i rischi derivanti da interferenze nulli e i relativi costi per la sicurezza pari a zero, fatto salvo il rispetto da parte del Fornitore della normativa vigente in materia di trasporto di merci pericolose su strada (ADR), qualora applicabile.

#### **Articolo 13**

##### **Forza Maggiore**

1. In caso di forza maggiore sarà facoltà delle stesse Parti, o una di esse, chiedere la sospensione e la ripresa della esecuzione del contratto entro termine da fissarsi di comune accordo.
2. Costituiscono casi di forza maggiore: guerre, rivoluzioni, incendi, calamità naturali, scioperi generali, modifiche normative ed altri eventi non dipendenti dalla volontà o colpa delle Parti e/o di una di esse che impediscano il normale proseguimento dell'attività.
3. La revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'impianto, la mancanza di materiale e i provvedimenti di sequestro, sono considerati causa di forza maggiore solo se non causati da comportamenti, atti o decisioni di una delle Parti. In caso contrario la Parte inadempiente sarà responsabile di tutte le conseguenze di qualsiasi natura e specie sia nei confronti dell'altra Parte che dei terzi.
4. La Parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire la propria prestazione in ragione del verificarsi di una causa di forza maggiore, è tenuta a darne notizia all'altra nel tempo più breve dal suo verificarsi, indicando la data in cui si è manifestata e quella in cui, presumibilmente, essa cesserà di avere effetto.

#### **Articolo 14**

##### **Modello di organizzazione gestione e controllo**

1. Le Parti dichiarano:
  - di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministrativa delle società di cui al D. Lgs. 8/6/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
  - di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e controllo adottato dalla Committente, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: [www.eco-ricicli.it](http://www.eco-ricicli.it) e del relativo sistema di deleghe di funzioni.
2. Le Parti si obbligano, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determinare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in generale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
3. Le Parti informeranno gli Organismi di Vigilanza della Committente e/o del Fornitore di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della Committente e/o del Fornitore.
4. In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti commi, la Parte adempiente avrà diritto, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l'esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.

#### **Articolo 15**

##### **Anti- Corruption Clauses**

1. Il Fornitore ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità costituente **Allegato C – Patto di Integrità** al presente Contratto.
2. Il Fornitore si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell'**Allegato C – Patto di integrità** avranno validità per l'intero periodo di durata del presente Contratto.

#### **Articolo 16**

##### **Foro Competente**

1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

#### **Articolo 17**

##### **Disposizioni conclusive**

1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di contratto di appalto.
2. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell'archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell'art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: [www.eco-ricicli.it/privacy](http://www.eco-ricicli.it/privacy).

Si allegano al presente contratto i seguenti documenti che, debitamente sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante:

|            |   |
|------------|---|
| Allegato A | Valorizzazione Articoli Base                    |
| Allegato B | Richiesta di Offerta nr. 32/2021 del 12.04.2021 |
| Allegato C | Patto d'Integrità                               |

In Malcontenta, **gg mese aaaa**

La Committente  
Eco-Ricicli Veritas S.r.l.

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile le Parti approvano le clausole contenute agli articoli seguenti:

|             |  |
|-------------|--|
| Articolo 2  | Oggetto  |
| Articolo 4  | Termini e modalità di consegna                               |
| Articolo 5  | Corrispettivo  |
| Articolo 6  | Garanzia e controllo qualità                                 |
| Articolo 7  | Durata del Contratto Quadro                                  |
| Articoli 8  | Penali   |
| Articolo 9  | Cessioni   |
| Articolo 10 | Diritto di Recesso della Committente                         |
| Articolo 11 | Clausola risolutiva espressa – esecuzione in forma specifica |
| Articolo 14 | Modello di organizzazione gestione e controllo               |
| Articolo 15 | Anti Corruption Clauses                                      |
| Articolo 17 | Disposizioni conclusive                                      |

La Committente  
Eco-Ricicli Veritas S.r.l.

Il Fornitore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_